

aspetto; non intendo però di entrare a svilupparla, salvochè mi venisse contestato il principio.

SINEO, ministro dell'interno. La Camera dei deputati ha certamente diritto di esaminare qualunque legge, ed è fatta facoltà a qualunque membro della medesima di eccitare la questione e di sottoporla alla decisione della Camera stessa; in quanto al Ministero n'è pienamente contento, e sa che basta la sanzione della Camera; ad esso spetta di riportare questa legge, se la Camera giudicherà che debba essere riportata; il

Ministero si farà un dovere di secondare immediatamente la sua decisione.

La seduta è chiusa alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione delle verificazioni dei poteri, e l'elezione della presidenza della Camera, se vi sarà tempo. (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. I deputati Cagnardi, Benza, Protasi, Montezemolo e Buffa prestano giuramento — Lettera di rinunzia alla deputazione del signor Restelli — Carteggio — Verificazione delle elezioni contestate o irregolari — Interpellanza del deputato Ginet sopra una dichiarazione stampata nel giornale Il popolo sovrano contro il signor Bianchi-Giovini — Continuazione delle verificazioni delle elezioni.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MARCO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale, dopo breve intervallo, messo ai voti, è approvato.

CAGNARDI, PROTASI e BENZA prestano il giuramento.

DIMISSIONI DEL DEPUTATO RESTELLI E CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE. Partecipo alla Camera che l'avvocato Francesco Restelli, eletto a deputato dal collegio di Sarzana, scrive dichiarando di non poter accettare l'onorevole incarico affidatogli.

V'hanno altre due lettere: la prima delle quali contiene dei richiami contro di un'elezione già approvata, e l'altra encomii di un deputato la cui elezione è già approvata.

Quanto alla prima, la Camera avendo ieri stabilito un precedente, credo doverlo seguire, epperò non far caso di essa: quanto poi alla seconda, chiedo se la Camera ne vuole ascoltare la lettura.

Molte voci. No! È inutile!

IL PRESIDENTE. Passiamo adunque alle relazioni intorno le elezioni.

I relatori hanno la parola.

RELAZIONE DELLE ELEZIONI IRREGOLARI O CONTESTATE.

FERRUTI, relatore del III ufficio, propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Girard a deputato del collegio di Saint-Julien, non senza far osservare esistere una

protesta d'un elettore, che afferma che alcuni biglietti non furono distribuiti dal presidente, e che alcuni altri vennero scritti in un'altra sala, che non era quella dell'elezione; circostanze però che, bene esaminate, non parvero all'ufficio che dovessero infirmare l'elezione.

COLLA. Pregherei il signor relatore a dire se risulti dal verbale che i biglietti non rimessi dalla presidenza siano stati scritti in presenza dell'ufficio.

FERRUTI, relatore. Sì, perchè risulta che lo scrissero tutti nella medesima sala.

(L'elezione del signor Girard è approvata.)

Propongo alla Camera l'elezione del signor Felice Scapini a deputato del collegio di Caluso.

(La Camera approva.)

MONTEZEMOLO presta il giuramento.

CAVALLINI, relatore del III ufficio. Contro l'elezione del collegio elettorale di Pont, in cui venne proclamato deputato il signor avvocato Amedeo Ravina, pervenne all'ufficio III una protesta firmata da un elettore, la quale contiene sei capi distinti d'irregolarità:

1° Per non essere stata affissa nella sala delle adunanze la tabella degli elettori durante le votazioni, come prescrive l'articolo 69 della legge elettorale;

2° Per essere stati moltissimi elettori sollecitati con calde parole a dare il loro voto al signor Ravina;

3° Per essere state rimesse agli elettori di quei mandamenti delle schede in cui era scritto il nome di Ravina;

4° Per aver fatto sottoscrivere da elettori meno esperti una nota, in forza della quale si obbligavano a dare i loro voti per Amedeo Ravina;

5° Per essere stato affisso nella sala un bollettino in cui era scritto il nome di Ravina, per eccitar gli elettori;

6° Per essersi introdotte nella sala, pendente la votazione, persone ad essa estranee.

L'ufficio, considerando che il fatto di non essere state affisse nella sala dell'adunanza le liste elettorali resta escluso dalla dichiarazione del verbale, da cui risulta che l'ufficio si è accertato dell'esistenza di questo fatto materiale, dell'affissione cioè delle liste elettorali nella sala dell'adunanza;

Che, a norma della deliberazione stata ieri adottata da questa Camera, i fatti che l'ufficio nell'esercizio delle sue funzioni dichiara nel verbale essere seguiti hanno il sigillo e la garanzia dell'atto pubblico, e deggiono essere ritenuti veri sino all'iscrizione in falso, fu d'avviso non si potesse tenere il menomo conto di questo fatto.

Considerando inoltre che le elezioni debbono essere libere, schiette, spontanee per essere l'espressione della nazione;

Che quanto più grande è l'eletto, quanto più noi l'onoriamo, altrettanto più imparziale debbe mostrarsi questo augusto consesso a di lui riguardo;

Che il sentimento dell'onore è quello che dirige l'uomo nel prendere le sue determinazioni;

Che però questo sentimento d'onore non s'intende da tutti nello stesso modo, d'onde non di rado avviene che colui, il quale ha data anche inavvertentemente la sua parola, vuole ad ogni costo mantenerla, il che avviene massime nei contadini;

Che quindi il fatto accennato nella protesta, d'essersi dai più inesperti e creduli fatta sottoscrivere una nota in cui restavano obbligati a dare il loro suffragio all'avvocato Ravina, poteva diminuire la libertà degli elettori;

Che sebbene non siano indicati nè la natura, nè i modi degli altri raggiri che si allegano essersi usati, siccome però i capi cui si riferiscono sono sufficientemente connessi con quello in cui si fa cenno della nota sovra indicata, così l'ufficio fu d'unanime avviso, come a suo nome propongo, voglia la Camera ordinare un'inchiesta sopra tutti i fatti contenuti nella protesta, ad eccezione di quello della non affissione delle liste elettorali nella sala dell'adunanza.

(La Camera approva.)

VIOVA, relatore del III ufficio. Ripigliando la relazione delle nomine a deputato del signor avvocato Gioia, ho debito di aggiungere alle cose che ebbi già ieri l'onore di esporre alla Camera quanto segue:

Gli impiegati si distinguono in varie classi, secondo la varia natura dell'oggetto e dello scopo cui si applicano:

I militari che applicano a cose di guerra;

Quegli dell'ordine giudiziario che applicano all'oggetto di rendere ad ognuno il suo, e di dichiarare i responsi della giustizia;

Gli impiegati universitari che sono applicati all'insegnamento;

Quegli amministratori che applicano all'amministrazione delle cose pubbliche.

Secondo la natura dell'oggetto cui è applicato l'impiego del signor avvocato Gioia, è amministrativo indubitatissimamente.

Solo si vorrebbe distinguere tra il modo di applicazione e di concorso nell'amministrazione, sicchè chi concorre coll'opera, azione e disposizione appartenesse all'ordine amministrativo, chi vi concorre col solo consiglio, no.

Ma dove si fonda questa distinzione?

La legge elettorale, parlando degli impiegati dell'ordine amministrativo, li dichiara tutti egualmente ineleggibili, se non hanno grado pari all'intendente generale, nè distingue quello che agisce da quello che consulta, per modo che gli uni siano

eleggibili e gli altri non lo sieno; dunque non è lecito neppure a noi di distinguere.

Di più, affinchè l'impiegato compreso nell'ordine amministrativo sia ineleggibile, la legge elettorale non richiede che egli disponga ed agisca sulla cosa pubblica. Dunque non possiamo neanche noi aggiungere la condizione dell'azione.

A qual ordine apparterebbe chi, anzichè concorrere nell'amministrazione coll'azione o disposizione, vi concorrerebbe col solo consulto o col consiglio? Certo un ordine a parte non è fatto per coloro che consigliano e per coloro che operano.

Sarebbe assurdo il presumere questa separazione dell'ordine consultivo dall'ordine attivo, giacchè il concorso della mente che consiglia non è da meno del concorso dell'opera che attiva.

Ciascun ordine giudiziario, militare, ecc., è più o meno diviso in consulente ed attivo, senza cessare d'essere uno ed individuo.

Questo è provato nel già addotto esempio del Pubblico Ministero consulente, che costituisce coi giudici giudicanti un sol ordine giudiziario.

Ma che la parte consulente non sia separabile dalla disponente nell'amministrazione appare tanto meglio dal considerare che si faccia il dicastero del controllo.

Questo dicastero è indubitatamente dell'ordine amministrativo.

Pure i controllori approvano le operazioni amministrative, ma non agiscono.

Ma che la parte consulente non si possa sceverare dall'attiva, per modo a farne due ordini diversi, apparirà tanto più manifesto dal considerare che si faccia il dicastero del controllo.

Questo dicastero appartiene certamente all'ordine amministrativo, sebbene il controllore generale ed i subalterni agiscano non già, ma si limitino a sorvegliare per approvare o disapprovare gli atti dei funzionarii attivi in amministrazione.

Ed invero, colle regie patenti 24 agosto 1841 venne confermata al controllore generale, ed anzi ampliata la soprintendenza sulle operazioni di tutti gli ufficiali che hanno il maneggio dei fondi regii, quali sono i tesorieri, esattori, insinuatori, ricevitori del bollo, contabili di gabelle, ecc.

Controllori subalterni poi sono applicati presso tutte le casse per soprintendere all'entrata ed uscita dalla cassa del numerario.

Esso, il controllo, fa relazione sui bilanci delle varie aziende, e veglia infine perchè non siano oltrepassate le somme stanziare nei varii bilanci.

Da queste premesse si fa chiaro che il controllore appartiene all'ordine amministrativo, tuttochè non disponga ed eserciti azione sugli oggetti dell'amministrazione.

Il che vuol dire che a costituire l'impiegato nell'ordine medesimo non è necessaria l'azione, ma basta qualunque altro concorso coll'amministrazione attiva.

Applicando questa conseguenza all'avvocato Gioia, non vi può essere dubbio che egli appartiene all'ordine amministrativo, sebbene l'ufficio suo sia di consultare solamente, come quello del controllore è quello di sorvegliare unicamente.

La differenza tra il consulto e la sorveglianza è accidentale e non sostanziale nella questione; e l'esempio del medesimo controllore soddisfa all'unico scopo per cui fu citato, per escludere cioè la necessità dell'azione a costituire l'impiegato dell'ordine amministrativo.

GIOIA. Se io, presente a questa discussione, evitassi di parteciparvi in nessuna maniera, sarebbe data occasione di

dubitare che non mi calesse abbastanza, o dell'onore di sedere in codesta assemblea, o dei suffragi che due collegi, uno unanime e l'altro a grandissima maggioranza, hanno portati a mio favore. Dirò dunque alcune parole, ma brevemente e sobriamente, e fino al segno che basti ad assolvermi dalla taccia di non avere forse adempiuto ad un dovere rigoroso di convenienza.

La quistione può essere discorsa in due modi: e in modo generale in via d'interpretazione per massima della legge elettorale, e per modo speciale secondo i dati e le circostanze della mia speciale posizione. *In tesi generale* io non voglio nascondere che ho sempre tenuta vera l'opinione di coloro i quali hanno creduto e credono che l'articolo 98 del decreto elettorale si abbia ad intendere ristrettamente di quegli impiegati soli che compongono la *burocrazia amministrativa propriamente detta*, e costituiscono, partendo dagli intendenti generali, come una gerarchia omogenea che si occupa a diversi gradi della spedizione degli affari pubblici. A questa sentenza mi traeva la lettera e mi traeva lo spirito della legge.

La lettera, perchè, mentre si escludono gli intendenti generali e gl'impiegati soggetti a quelli, ciò vuol dire che s'intende d'impiegati di una specie uguale ai primi, salva la differenza del grado.

Lo spirito, perchè, lasciando stare le sottigliezze, è evidente che gl'intendenti e gl'impiegati soggetti si sono esclusi dal poter essere deputati per non turbare le amministrazioni dello Stato, e non distrarre verso le discussioni parlamentarie quelle persone che il pubblico paga, affine di attuare e indirizzare i suoi interessi; onde si conferma che l'esclusione va intesa di quella famiglia burocratica che si lega, come dicevo, agli intendenti, e attende abitualmente e per principale istituto alla spedizione degli affari amministrativi nel senso ordinario e naturale della parola. La quale interpretazione si avvalora anche da ciò che la legge parla di gradi che parlano dal supremo d'intendente. E questa gradazione non si può quasi fingere che nella medesima gerarchia, e nella stessa speciale e determinata famiglia. Uscitene, e ad ogni poco vi incontrerete nella quistione del grado, la quale mal si risolve col confronto dei *soldi* e delle spese di patente. Differenza di soldo non fa da sè differenza di grado. D'altronde altra cosa è che un impiego sia meno ragguardevole o meno importante di un altro. Altra che sia soggetto ad un altro. Il primo può forse misurarsi dal soldo, ma il secondo suppone relazioni e dipendenze intime, le quali non possono trovarsi, come diceva, che in una sola e determinata gerarchia.

Questa, a mio vedere, è l'interpretazione netta e precisa della legge; e in questo senso fu generalmente intesa nelle sedute passate. Qualcuno ha detto che tutti gl'impieghi che non sono militari o giudiziarii appartengono di necessità all'ordine amministrativo, poichè altre distinzioni non si conoscono. Ma questo qualcuno ha detto troppo e ha prestato alla legge un'esorbitanza che non vi poteva essere e non vi è. La legge ha posto, quasi termine fisso di confronto, gl'intendenti generali, e dietro a quello i gradi inferiori e successivi. Dunque il concetto è limitato, e male si appone chi lo fa indefinito.

Si aggiunge che allargandolo di questa maniera bisognerebbe pure dichiarare ineleggibili e i consiglieri di Stato, e i professori, i quali, non appartenendo nè all'ordine giudiziario nè all'ordine militare, dovrebbero, secondo quella teoria, riferirsi all'amministrativo; idea esorbitante, la quale non fu mai, nè credo possa essere nei pensieri della Camera.

E qui giova notare che per determinare il carattere d'un

impiegato non è da guardare a quello che egli faccia accidentalmente, e per conseguenza rara e remota delle sue funzioni principali, ma sì a queste funzioni stesse, dalle quali e non da altro è da determinare la natura del suo ufficio. Così ad esempio che importa che il presidente di un'università partecipi più o men direttamente all'amministrazione di fondi assegnati a quella? Ciò non muta e non snatura le sue funzioni, le quali sono da definire, funzioni d'istruzione pubblica e non altrimenti d'ordine amministrativo. Quelle sono cure transitorie e accidentali, nè il suo ufficio si definisce da quelle.

Insomma noi crediamo che la legge, accennando agl'impiegati dell'ordine amministrativo soggetti all'intendente, abbia inteso esclusivamente di quelli i quali per ufficio assegnato, per istituto speciale, per abitudine di cure si mischiano e hanno parte in quella che propriamente si nomina amministrazione dello Stato.

In senso lato e indiretto, chi non concorre all'amministrazione dello Stato? Tutti vi concorrono, e se questa latitudine si fosse voluta, meglio era senza più accennare agl'impiegati d'ogni specie, i quali non appartenessero all'ordine militare e giudiziario. Ma quel termine di confronto nella persona dell'intendente, ma quei gradi assegnati dopo dimostrano abbastanza che si volle parlare dell'amministrazione concreta e attuata negli affari pubblici, la quale bisognava allontanare dalle ambizioni e dalle palestre parlamentarie.

Ammettendo queste teorie, che mi paiono ben ragionevoli, non è bisogno più di parlare del mio caso speciale: esso sarebbe implicitamente deciso. Ma quando pure non si ammettessero o non si ammettessero così assolutamente come io lo ho esposte, tuttavia sarebbe innegabile che il segretario consulente della Camera di commercio non entra nè punto nè poco nelle faccende amministrative dello Stato.

La Camera stessa non è che un corpo consulente, non dissimile (salva la differenza di dignità e di grado) dal Consiglio di Stato. Il segretario poi è ancora più remoto da qualunque influenza d'affari, esercita un ufficio che potrebbe chiamarsi scientifico e nulla più. Imperocchè egli non fa che somministrare ed esporre le formole della scienza per applicarle ai fenomeni economici che la Camera raccoglie e nota, e vestire poi con queste formole stesse le sue deliberazioni.

E le sue attribuzioni si terminano a questo punto; epperò si vegga se sia possibile che un impiegato consulente di un corpo, che non è anch'esso a vicenda che *consulente*, possa venire riguardato come membro *attuato* dell'ordine amministrativo.

Senza dubbio, come dicevo, tutti concorrono all'amministrazione pubblica. Ma il buon senso avvisa che qui si ha ad intendere di un concorso diretto e immediato, non di uno indiretto e indotto di rimbalzo e quasi per congettura. Se la Camera di commercio, e molto più il segretario, potessero ricevere una comparazione, sarebbe assai più proprio somigliarli agli istituti d'istruzione (dico d'istruzione e di sedenza pratica) che non agli istituti d'amministrazione pubblica. Certo è che essa, e molto più il segretario, non amministrano nulla.

Signori! non è in me ambizione nè desiderio eccessivo di questo ufficio, comunque onorevole. Se vi parrà che per rispetto alla legge io abbia a cessarne, pronunciatelo francamente. Uscendo di qui, io non potrò tornare alla mia città natale, dove (solo io credo) ho ottenuto l'onore di *esclusioni* austriache. Mi si è fatto debito di amare troppo il Piemonte... Si doveva dire di amare molto l'Italia, la quale in qualunque modo e sotto qualunque condizione non cesserò di servire fin dove le mie forze basteranno!

BONELLI. Ho domandato la parola per uno schiarimento intorno all'oggetto su cui versa la presente questione.

Io non posso assentire in tesi generale che non debba esservi alcuna distinzione a fare fra l'amministratore attivo ed il semplice consulente, dappoichè mi pare ovvia in questo caso la domanda se, cioè, quando il consulente abbia dato il suo consiglio, il vero amministratore attivo sia o no obbligato a seguirlo, o anche se il consiglio debba necessariamente precedere l'atto amministrativo; giacchè, se l'amministratore non è obbligato a domandarlo per la validità della sua operazione, ed anche domandato non è obbligato a seguirlo, allora il consiglio del consulente non avrebbe, legalmente parlando, influenza alcuna sull'atto amministrativo del vero amministratore, nè perciò il consiglio potrebbe riguardarsi come atto in se stesso amministrativo; oltre ciò, se si supponga che il vero amministratore non sia obbligato a far menzione nelle sue deliberazioni di aver preso o non preso il consiglio dal consulente, non potrà giammai dirsi che questo consiglio abbia o no influito per determinare l'atto amministrativo più in un senso che in un altro. Questo è il dubbio che mi proponeva di sottomettere alla Camera, dappoichè mi pareva che dovesse necessariamente risulturne doversi ammettere una differenza fra il vero amministratore ed il semplice consulente, il cui consiglio non sia obbligatorio per il vero amministratore.

PERA. Io appoggio le conclusioni dell'ufficio, sebbene io parta da ragioni diverse. L'onorevole oratore diceva che noi non dobbiamo distinguere fra le diverse classi dell'ordine amministrativo; a me pare invece che la legge distingue e distingue benissimo in appoggio delle conclusioni dell'ufficio; la legge dice: gl'impiegati dell'ordine amministrativo, i quali esercitano un impiego eguale a quello d'intendente generale, non possono essere eletti a deputati; ed indica poscia specialmente certi ordini d'impiegati che possono far parte di questo Parlamento, quali sarebbero gli ufficiali del genio civile ed altri non inferiori al grado del protomedicato. Il legislatore sapeva che nell'ordine amministrativo vi sono dei corpi semplicemente consulenti, ed infatti vi è un congresso permanente sulla direzione dei ponti e strade, un ufficio particolare d'ingegneri presso l'azienda di finanza per la direzione dei lavori; vi sono dunque tanti corpi semplicemente consultivi, e sono questi corpi speciali che la legge voleva ammettere al Parlamento. Non avendo adunque il legislatore indicato specialmente la Camera del commercio, di cui fa parte il signor Gioia, io credo che non possa far parte del Parlamento.

COLLA. Prendo la parola come relatore del VI ufficio, cui incumbe pure la relazione dell'onorevole deputato Gioia del collegio di Piacenza. Allora l'ufficio, alla quasi unanimità di nove voti contro uno, fu d'avviso che non fosse ineleggibile il deputato Gioia. Io riassumerò a pochissime parole gli argomenti che indussero il VI ufficio a così opinare, poichè in gran parte lo svolgimento dato alla questione dallo stesso onorevole deputato, sulla cui elezione si discute, porterebbe alle medesime conclusioni prese dall'ufficio. Poche osservazioni mie saranno in risposta all'onorevole signor relatore che è alla ringhiera. Egli, argomentando dalla classificazione di tutti gli impiegati, ne dedurrebbe queste conseguenze, che coloro i quali non si trovano nè nell'ordine militare, nè nell'ordine giudiziario, nè nel corpo insegnante sono necessariamente nell'ordine amministrativo.

Quindi la conseguenza che il deputato Gioia, come segretario della Camera di commercio, dovrebbe necessariamente essere considerato come impiegato salariato dell'ordine amministrativo.

VIORA, relatore. Mi permetta. L'onorevole preopinante risponde ad un'osservazione ch'io non ho fatta.

Voci. Si lasci terminare!

COLLA. L'ufficio VI non credette si dovessero così comprendere le esclusioni degli impiegati; trovò anzi fosse piuttosto arbitraria che legale questa classificazione. Indusse il VI ufficio in questa sentenza la considerazione di quella distinzione appunto su cui insiste il deputato Gioia, delle varie attribuzioni cui possa esser chiamato l'impiegato dell'ordine amministrativo: quand'anche per ipotesi si ammettesse che i membri della Camera di commercio, e così il segretario della Camera medesima, fossero nell'ordine amministrativo, è sempre utile il far distinzione tra coloro che prendono deliberazioni e quelli i quali non sono se non che consultati.

Questa considerazione fu quella a cui si appoggiano le conclusioni del VI ufficio. In risposta delle obiezioni del signor relatore del III ufficio, io mi prevarrò appunto di quegli argomenti che egli addusse per istabilire ciò che è proprio anche degli altri ordini, e giudiziario, e amministrativo, che cioè coloro i quali sono consultori sono pure a considerarsi facienti parte dell'ordine medesimo.

Egli addusse l'esempio del Pubblico Ministero nell'ordine giudiziario, le cui funzioni sono appunto di consultore ne' casi speciali. Addusse poi nell'ordine amministrativo l'esempio del controllore, cui pure incumbe, non già di decidere, ma di consultare.

Or bene nell'ordine giudiziario la legge prescrive in certi casi il voto del Pubblico Ministero. Parimente nell'ordine amministrativo vuole la legge che per la validità di certi provvedimenti intervenga il *visa* del controllore. Nell'uno e nell'altro caso, ommesso il voto del Pubblico Ministero o del controllore, rispettivamente, ne consegue nullità del provvedimento.

Ma ciò è lungi dal verificarsi nel caso della Camera di commercio; mentre è libero il Governo di consultare o no la Camera di commercio ne' casi speciali.

Posto per base, come difatti risulta dal regolamento della Camera di commercio di Piacenza, e di questo posso parlare con pieno conoscimento di causa, inquantochè ebbi ad esaminare il regolamento, posto per base, dico, che, cioè, per parte del deputato Gioia le attribuzioni della Camera di commercio si riducano tassativamente ad oggetto consultivo, è poi lecito al governo di prendere questo consulto, di accettarlo, di seguirlo o no. Vi è appunto uno stesso caso in un illustre consesso di questo Stato; l'Accademia reale delle scienze, la quale è pure consultata dal ministro dell'interno, ove vi siano domande di privilegi; in questo caso l'Accademia delle scienze dà il suo parere sulla convenienza o no di assecondare o negare la domanda di privilegio.

Forse che nel caso in cui questo parere non sia richiesto, forse che nel caso in cui l'Accademia opini o per la concessione o per la negativa, rende vincolata l'amministrazione nella concessione del privilegio?

Certamente no. Or bene, fondato sopra questa parità di casi e sopra le altre ragioni da me addotte, credette l'ufficio VI che le attribuzioni della Camera di commercio essendo puramente consultive, perchè volontarie, non obbligatorie dirimetto all'amministrazione da cui possa essere richiesto il consulto della Camera di commercio, non possa la carica coperta dall'avvocato Gioia rimuoverlo dall'eleggibilità.

DELLA-NOCE. Si è detto che dalle funzioni si abbia veramente a conoscere a qual ramo appartengono i diversi corpi nei quali è divisa l'amministrazione dello Stato.

Ora, studiando le diverse funzioni le quali è chiamata ad

esercitare la Camera di commercio piacentina, parmi evidentemente convincersi che essa appartenga al corpo amministrativo.

Per risoluzione sovrana del 23 giugno 1833, la Camera di commercio è in prima chiamata a deliberare: *viste*, dice la sovrana risoluzione, *le deliberazioni della Camera di commercio*. Oltre ciò, ecco le funzioni che detta camera è chiamata ad esercitare:

La Camera di commercio darà le patenti agli institutori di tratture da seta.

I trattori operai da seta potranno anche conseguire dalla Camera patente di maestri da seta.

Dalla Camera di commercio di Piacenza saranno proposti premi ai trattori operai da seta.

Infine la Camera ha autorità d'interdire l'esercizio di quest'arte pel corso non più di cinque anni. Ora potrà mai dirsi che chi dà patenti e propone premi, e sentenza interdizioni, si abbia a credere un corpo solamente ed esclusivamente consultivo?

Parmi che siffatte funzioni evidentemente appartengono all'ordine amministrativo.

Ma si diceva: il segretario veramente vuoi considerare affatto estraneo alla Camera di commercio; egli mette in forma le consultazioni emesse dalla Camera. Pure certo è che egli è membro di questo corpo, ed è compreso nella forma organica della Camera di commercio; ed è decreto napoleonico che in tale forma istituiva le Camere di commercio.

Se poi si voglia considerare la condizione di segretario, io credo che in questa qualità noi troviamo una nuova cagione di annullamento.

Volendo noi vedere ben addentro nello spirito delle leggi, credo che veramente sopra tutto la legge richiegga nel deputato nazionale l'indipendenza.

Infatti quali sono gli esclusi dall'elezione? Tutti i funzionari stipendiati amovibili dell'ordine giudiziario e gli impiegati amministrativi. Solamente si eccettuano gl'intendenti generali, i quali sono posti in istato d'indipendenza per l'alto grado che occupano; quindi gli ingegneri, gli uffiziali sanitari e quelli insomma che la loro qualità, la loro scienza individuale pone al coperto dal pericolo d'influenze che possano dominarli. Tutti gli altri impiegati d'ordine inferiore, e nei quali non si argomenta personale qualità che levi l'individuo a vera indipendenza, sono ineleggibili.

Ora è a vedere se in un segretario di una Camera di commercio possa supporre una tale indipendenza. Io credo che no. Leggo una decisione del 31 luglio data dalla Corte di Douai, nella quale si cancella dal ruolo degli avvocati un segretario della Camera di commercio, appunto perchè lo pone in troppa dipendenza dal presidente e dalla Camera medesima.

(Si legge la decisione.)

In Francia un segretario della Camera di commercio non è considerato uomo di tale dignità e indipendenza, che possa esercitare la nobile funzione di avvocato. Nobile, perciocchè è nelle sue mani posta la vita civile, la fama e gli averi degli individui che a lui ricorrono. E vorremo noi pensare che una tale funzione in Italia sia tale da costituire un deputato indipendente, nelle mani del quale è posta la vita materiale e politica della società? Quanto a me tengo che tale impiego salariato e di così umile condizione sia al tutto sconvenevole alla dignità ed alla grandezza che porta con sé l'idea di deputato nazionale.

GIOIA. Domando la parola per un fatto personale.

Il preopinante ha ricevuto delle informazioni molto erronee e molto infelici: esso suppone che la Camera di commercio

di Piacenza sia istituita dai Francesi per mezzo di un decreto napoleonico.

VALERIO L. Invito il presidente a fare che l'oratore si tenga veramente al fatto personale.

GIOIA. Lasci dire, e il fatto personale verrà.

Dunque, ripeto, io non ho male inteso. Il signor preopinante ha supposto che la Camera di commercio sia stata istituita in forza di un decreto dell'imperatore Napoleone del 1814; ma in fatto sta che la Camera di commercio è stata veramente istituita prima in Parma da un decreto ministeriale, poi (nel 1816) anche in Piacenza in virtù di un decreto di S. M. Maria Luigia.

Tanto è poi lungi che non possa convenire ad un avvocato di essere segretario della Camera di commercio, che il primo regolamento di essa Camera prescriveva rigorosamente che il segretario dovesse essere avvocato. Questo decreto si può trovare nella raccolta delle leggi, e se si vuole differire la discussione a domani potrà metterlo sotto gli occhi della Camera. Fu segretario della Camera in Parma l'avvocato Maestri, ora senatore del regno; ad esso poi succedette il consigliere Trotti, che fu indi consigliere d'appello; poi l'avvocato Mole-sini, il quale ha occupato in Parma funzioni eminenti..... insomma era regola di fondazione che il segretario fosse avvocato.

Il segretario poi della Camera di commercio di Piacenza è la persona la più indipendente che possa fingersi. Esso è indipendente come la scienza di cui, come dissi, somministra le formole e applica le dottrine. Quelli che mettono in dubbio o l'importanza o la nobiltà o l'indipendenza di quest'ufficio, danno segno di non conoscere nè punto nè poco lo spirito di questa istituzione, secondo che era ordinata negli Stati di Parma.

VALERIO L. Questa non è questione personale.

LANZA. Finora si è discusso per provare che l'impiego di segretario della Camera di commercio entra in quella sfera d'impieghi detti amministrativi, i quali sarebbero veramente esclusi. Sia per sostenere che quest'impiego è veramente amministrativo, come per sostenere che non entra in questa categoria, si sono addotte molte squisite e sottili ragioni, che però non hanno potuto ancora fissare la mia opinione, benchè essa propenda a credere non essere l'ufficio di segretario di una Camera di commercio di natura amministrativa. Ma io credo di dover portare la questione sopra un altro terreno, dirò più elevato e più convenevole a questa Camera. Interpretando l'articolo proposto dalla legge, si comprende che il legislatore ha voluto escludere dall'eleggibilità coloro fra gli impiegati i quali sono di troppo dipendenti dall'autorità governativa, e che esercitano un'influenza diretta sopra gli elettori. Questo è il criterio principale, quasi unico, che deve guidare il Parlamento ne' suoi giudizi sopra le elezioni.

Ora risulta chiaramente che per mezzo del suo impiego l'onorevole avvocato Gioia non ha potuto influire menomamente in favore della sua elezione, ed il voto emesso dai suoi elettori fu libero, spontaneo, la vera espressione della loro volontà. Difatti l'avvocato Gioia da un anno vive lungi dal suo paese natale dove venne eletto, e da un anno non esercita le funzioni del suo impiego; venne nominato a deputato in due collegi a grandissima maggioranza. Questi dati bastano per assicurarci che nessuna influenza venne esercitata sopra i suoi elettori dal deputato Gioia; e che infatti la sua elezione fu sincera. Io ne sono convinto, e con questa convinzione voterò per la convalidazione di quest'elezione, salvo che tali argomenti si adducano ancora da cambiare la mia opinione.

LIONE. La legge elettorale parla d'impiegati dell'ordine

amministrativo. Per decidere la quistione di cui si tratta, conviene dunque vedere quale sia il significato di queste parole *ordine amministrativo*, e qual sia lo spirito della legge. Lo scopo dell'amministrazione si è di provvedere ai collettivi interessi della società; ora questi interessi collettivi, o sono quelli generali di tutto lo Stato, oppure sono quelli speciali, particolari, locali di alcuna parte dello Stato medesimo, di alcuna delle divisioni amministrative o di alcuno dei comuni. Onde provvedere a tutti questi collettivi interessi, siano quelli generali dello Stato, siano quelli particolari e speciali di alcuna delle sue divisioni amministrative o dei comuni, sono dalla legge stabilite varie giunte amministrative, divise in rispettive gerarchie che largamente si estendono per tutto lo Stato.

Gli agenti finanziari cui sono affidati questi interessi, sia generali sia locali, sono quelli che propriamente vengono annoverati sotto il nome di gerarchia amministrativa, sono gli agenti dell'amministrazione attiva quelli veramente che dispongono, agiscono, procurano questi collettivi interessi. Ma siccome sarebbe impossibile di ben provvedere a questi collettivi interessi, qualora non fossero unicamente procurati nei limiti prescritti dalla legge in favore dello Stato, questi agenti attivi dell'amministrazione che si trovano continuamente nel bisogno di agire e di disporre, se non fossero in nessuna maniera assecondati in queste loro operazioni dalle leggi previdenti e stabilite, non potrebbero, malgrado la migliore attitudine, soddisfare al loro mandato.

Ora, a lato di questi agenti diretti dell'amministrazione, vi sono altri uomini i quali, situati nelle prime file della gerarchia amministrativa, più che coll'opera diretta del fatto concorrono coi loro consigli e colle loro deliberazioni a ben provvedere a questi collettivi interessi. Diversi sono i principii su cui si fonda l'ordine amministrativo, secondo che si tratta di agenti diretti o di consultori od assistenti affatto distinti, incaricati di somministrare all'amministrazione attiva quei lumi, senza dei quali non si potrebbe provvedere come si richiede ai debiti interessi dello Stato. Dunque vi sono allato dell'amministrazione attiva consiglieri deliberanti, che consultano e deliberano con vero voto, con vero potere di decidere, oppure che semplicemente concorrono coll'avviso e col consulto; anzi, onde provvedere a tutti questi collettivi interessi, si richiede ancora che vi siano a lato dell'amministrazione quelle istituzioni, le quali sono destinate a ricomporre quei dissesti, a rimuovere quegli ostacoli, da cui spesso si trova incagliata l'amministrazione attiva; siccome è poi impossibile di provvedere a questi collettivi interessi senza talvolta urtare a quegli interessi dei particolari, ed anche trovarsi a fronte dei loro diritti, quindi è che spesso ne nascono conflitti dal lato in cui si trova impegnata l'amministrazione attiva cogli interessi, coi diritti particolari, e quindi si sono stabiliti dei tribunali, dei giudici, i quali appunto hanno l'incumbenza di risolvere questi intoppi in cui si trova incagliata l'amministrazione attiva, e rimetterla in caso al più presto possibile di riprendere il corso delle sue azioni.

Oltre di questi corpi deliberanti e consulenti, oltre di questa gerarchia, oltre di questi tribunali amministrativi, evvi ancora un bisogno superiore e sentito, cui la legge non dimenticò di provvedere, e questo si è quell'istituzione di altri agenti i quali esercitano la sorveglianza ed il controllo sovra l'amministrazione.

L'onorevole relatore parlava appunto di controllori, i quali non concorrono né all'amministrazione attiva, né a quella deliberativa o di consiglio, né all'amministrazione che giudica, ma però esercitano un controllo, e che realmente appartengono pure all'amministrazione attiva.

Io non dico se sia o non sia interesse collettivo della società che siano stabiliti questi agenti attivi dell'amministrazione sparsi in tutto lo Stato, i quali esercitino l'amministrazione; e se è vero, come mi pare, che sarebbe impossibile nel vero interesse della società quest'amministrazione attiva se non fosse corredata di questi consigli, di queste deliberazioni, se non vi fossero questi giudizi amministrativi, se non vi fosse quel controllo, ne deduco che tutte queste istituzioni accessorie, secondarie, tutte appartengono all'amministrazione. Non è più l'amministrazione così diretta, ma è certo l'amministrazione indiretta.

Adunque da questo conchiudo che, scegliendo il legislatore le parole di *ordine amministrativo*, e non di *gerarchia*, il senso delle parole più largamente si estende, e non a questi soli agenti diretti dell'amministrazione, ma sibbene comprende tutte le istituzioni accessorie indispensabili all'interesse dell'amministrazione.

Ed io dico che, se il legislatore avesse inteso di parlare di coloro i quali esercitano l'amministrazione diretta, avrebbe parlato di agenti amministrativi, avrebbe parlato di amministrazione, ma non si sarebbe valso di questi vocaboli *ordine amministrativo*.

Si disse dagli onorevoli preopinanti che lo scopo della legge non si fu quello d'impedire che fosse la nazione rappresentata da coloro che fossero impiegati in altre incumbenze.

A mio modo di vedere, lo spirito vero della legge è chiaramente espresso da essa stessa, laddove, parlando di magistrati, distingue tra coloro che sono amovibili e quelli che sono inamovibili.

Questi magistrati, sia che siano inamovibili, sia che non lo siano, devono attendere alle loro incumbenze. Dunque io conchiudo che tuttavolta che vi sono di questi impiegati amministrativi, perchè si trovano in una posizione dipendente dal potere esecutivo, si devono considerare come appartenenti all'ordine amministrativo, e non possono rappresentare la nazione al Parlamento. E dalle parole rimarchevoli del mio preopinante io conchiudo che, se si crede alle parole della legge, la quale dice *ordine amministrativo*, queste parole legalmente si estendono a comprendere le gerarchie dei funzionari amministrativi non solo, ma tutti quelli che sono puramente accessori all'amministrazione stessa. Bisogna conchiudere che, qualunque sieno le loro attribuzioni, sia che concorrano all'amministrazione semplice o col consiglio, o colla consulta, come pure colla sorveglianza centrale, sono tutti compresi nello spirito della legge, e non possono rappresentare la nazione appunto perchè non godono di quell'indipendenza che è necessaria. Si è detto ancora: *coloro che non concorrono con voce deliberativa nell'ordine amministrativo*. In questo caso sarebbe pur compreso il corpo insegnante. Così sarebbe quando per l'amministrazione si richiedessero consigli a questo corpo; ma esso non ha altro ufficio fuor quello di abilitare cittadini all'amministrazione, e quindi sono affatto fuori di quella sfera che ho finora notato.

Conchiudo pertanto che, interpretando nel suo vero senso la legge, coloro i quali appartengono ad un ordine qualunque amministrativo non possono concorrere a rappresentare la nazione al Parlamento.

VALERIO L. Dopo la lucida esposizione di principii fatta dal deputato Lione io sarò brevissimo, e ciò sarà un beneficio per la Camera. Io non vorrei nessun impiegato nel Parlamento, non solo perchè i deputati fossero al tutto indipendenti, ma anche per un'altra ragione. Od un impiego è necessario, ed allora l'individuo che lo copre deve stare al suo posto, e non è conveniente che sia distratto nei lavori

parlamentari; o non è necessario all'andamento della cosa pubblica, e si deve sopprimere. Ma la legge è meno severa e meno radicale di me. Tuttavia essa non ammette gl'impiegati che in via d'eccezione, e siccome il suo spirito è di procurare l'indipendenza dei deputati in faccia al potere esecutivo, essa ammette fra gl'impiegati quei soli che per la loro alta posizione offrono qualche maggior guarentigia d'indipendenza. Questa e non altra è evidentemente la ragione della differenza che la legge fa fra gl'impiegati di rango superiore all'intendente generale e pochi di rango inferiore. Io non posso accedere all'opinione espressa da uno degli onorevoli preopinanti, cioè che l'indipendenza voluta dalla legge si debba solo guardare nei rapporti del candidato cogli elettori. Nulla vi ha nella legge che appoggi questa interpretazione; mentre appare invece chiaramente che la legge guardò specialmente, e con ragione, l'indipendenza dell'eletto verso il potere esecutivo. Ciò posto, io non esamino se il signor Gioia avesse potuto esercitare qualche influenza sopra i suoi elettori, malgrado la sua lontananza da Piacenza; la questione, ripeto, non è qui. Bensì osservo che il segretario d'una Camera di commercio dipende dal potere esecutivo, e non ha quel rango elevato nella gerarchia amministrativa, in cui la legge trova una guarentigia, come che erroneamente, secondo me, ma causa d'indipendenza.

Dirò di più che la Camera ha già sciolto la questione nella Sessione precedente, quando più volte dichiarò ineleggibili i segretarii comunali. Tra la Camera di commercio ed il Consiglio comunale, tra il segretario di quella e di questo, vi ha perfettissima analogia. I segretarii comunali altro non sono che funzionari, i quali sanziano colla propria firma le deliberazioni prese dal corpo morale a cui appartengono. Laonde la Camera sapientemente deliberò che i segretarii dei Consigli comunali non fossero eleggibili.

Io spero che la Legislatura del 1849 non vorrà essere meno liberale di quella del 1848, e che quindi deciderà in questo senso. (*Segni d'adesione*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

JACQUEMOUD GIUSEPPE. Je n'ai qu'une très courte observation à faire. Il y a un point de vue sous lequel la question n'a pas encore été considérée, et que je me permets de soumettre à la Chambre. On veut appliquer rigoureusement le sens de l'article 98 de la loi électorale à l'élection de l'honorable monsieur Gioia; or, je ne crois pas qu'on puisse le faire; puisque la loi électorale a été promulguée le 17 mars de l'année 1848, et qu'à cette époque la ville de Plaisance ne faisait point partie des États de S. M. le roi de Sardaigne. (*Interruzioni*) Nous devons juger par analogie. La Chambre de commerce, telle qu'elle a été instituée à Plaisance, ne peut pas avoir moins de droit qu'en ont les Conseils sanitaires dont les membres sont admissibles à siéger au Parlement par l'article 98. Toutes ces considérations ont été soumises l'année dernière à la Chambre qui les a attentivement examinées.

VALERIO L. Monsieur Jacquemoud est dans l'erreur: la Chambre ignorait que monsieur Gioia eût un emploi; par conséquent ces considérations n'ont point été examinées.

JACQUEMOUD G. D'après les conclusions mêmes du rapport, on avait déclaré que cet emploi n'était pas un emploi administratif.

Monsieur Gioia n'ayant pas changé de position depuis lors, je ne comprends pas pourquoi la Chambre voudrait revenir en arrière sur ce qu'elle a fait l'année dernière. Ne voyant donc point de nouveaux motifs pour qu'il ne soit pas élu, je vote pour son admission.

VIOIRA, relatore. Se la Camera me lo permette, prenderò

come relatore, e secondo l'uso, ancora da ultimo la parola per risolvere alcune obiezioni state presentate contro il sistema dell'ufficio.

Ricondurrò la questione sul tema della legalità, perchè io credo che quando la legge è precisa non si possa sotto verun pretesto recedere dagli ordinamenti di lei, nè esservi inconveniente maggiore di quello di lasciare all'arbitrio l'eleggibilità o non dell'eletto dal popolo.

Per dimostrare che l'impiego del signor avvocato Gioia entra veramente nella categoria dell'ordine amministrativo, e che perciò gli è letteralmente applicabile la legge della illeggibilità, io dissi doversi definire la natura di ciascun impiego dall'oggetto sul quale cade la questione dell'impiegato, come si definisce l'ordine giudiziario dall'oggetto di rendere ad ognuno il suo, l'ordine universitario dall'oggetto dell'insegnamento, e via via.

Ebbene, invece si volle supporre che alla conclusione dell'ufficio io ponessi come fondamento che la legge elettorale non riconoscesse altri ordini d'impiegati che l'amministrativo, il giudiziario, l'universitario e il militare.

Non fu questa la mia sentenza, bensì quell'altra che questi ordini e classi d'impieghi esistono nella legge, e che da ciascun altro criterio furono dedotti e distinti tra di loro; tranne che dalla diversità dell'oggetto cui applica il funzionario.

Per la qual cosa sussiste il sistema per cui io dissi che la Camera di commercio, occupandosi delle cose di pubblica amministrazione, è necessariamente amministrativo l'impiego del suo segretario.

Altra osservazione in senso contrario venne presentata, che cioè ogni impiegato che non abbia luogo nella pianta che comincia dagl'intendenti e finisce, per così dire, coi segretarii comunali, non sia da risguardarsi come appartenente all'ordine amministrativo.

Non posso ammetterlo, perchè i capi di divisione del Ministero non dipendono dagl'intendenti delle divisioni, eppure sono impiegati indubitabilmente amministrativi.

Si soggiunse che, se si volessero riconoscere per impiegati amministrativi altri che quelli che compongono la categoria degli intendenti e subalterni, mancherebbe la misura dei gradi, essendo ridicola quella dell'onorifico, ossia *del soldo*.

Rispondo che le nostre leggi sancirono questa misura, e che l'essere dessa più o meno ragionevole non esclude che esista e sia obbligatoria.

Si addusse che la Camera di commercio non può dirsi più amministrativa del Consiglio di Stato.

Debbo replicare che il consigliere di Stato, specialmente quello che appartiene alla sezione finanze, riveste un impiego amministrativo, e se egli presentasi eleggibile, ciò dipende dacchè ha grado superiore all'intendente generale.

Si obiettò che la Camera di commercio è più che altro un ufficio di pubblica istruzione pratica; altri la ragguagliò all'Accademia delle scienze.

Rispondo. L'istruzione pubblica e l'insegnamento tanto teorico che pratico non riflettono mai atti governativi in concreto, non preparano, non sussidiano i medesimi; la Camera di commercio ciò fa; e l'effetto di questa differenza in ciò si ravvisa, che nelle sue dottrine l'insegnante non avendo mai contatto col Governo non entra colla sua funzione nella macchina governativa, nè haavi pericolo che sia trascinato dal giro della medesima al cenno di chi vi dà il movimento dall'alto.

Da ultimo si allegò che la presente quistione era già stata decisa da questo Consesso nella Sessione trascorsa. Questo

non è vero, poichè quando l'anno scorso si fece la relazione della nomina del deputato Gioia, la Camera non aveva contezza del suo impiego. Si volle rivenire dappoi su quella stessa antica elezione, e la Camera s'oppose, ed a mio avviso molto giustamente. Ma ora non si tratta di rivenire, e la questione è intiera.

Parendomi pertanto pur sempre sussistenti i motivi su cui il III ufficio fondò la conclusione di annullamento dell'elezione del segretario Gioia, mi incombe di proporla alla vostra deliberazione.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del III ufficio.

BUFFA, ministro d'agricoltura e di commercio. Dimando di prestare il giuramento per poter prender parte alla votazione.

IL PRESIDENTE. In queste discussioni può votare anche senza il giuramento.

Molte voci. Ci vuole il giuramento.

(Il presidente legge la formola prescritta dal regolamento.)

BUFFA, ministro, presta il giuramento.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio III sull'elezione dell'avvocato Pietro Gioia, le quali sono per la nullità.

(Sono approvate.)

Con sua lettera il deputato Camillo Corradi rappresenta come per motivi di salute non potrebbe per molto tempo intervenire al Parlamento, e quindi si rimette alla benevolenza di questo per avere un congedo illimitato o l'accettazione delle sue dimissioni.

Bisognerà attendere che la Camera si costituisca definitivamente, ed io rimetterò poscia la lettera al presidente.

Lo stesso farò di un progetto di legge presentato dal deputato Lorenzo Valerio.

Vi sono relatori che abbiano altri rapporti a fare?

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO GINET SOPRA UNA DICHIARAZIONE STAMPATA NEL GIORNALE IL POPOLO SOVRANO CONTRO IL SIGNOR BIANCHI-GIOVINI.

GINET. Je demande la parole pour adresser une interpellation au Ministère. Elle est motivée sur une déclaration faite par le journal intitulé *Il Popolo Sovrano* contre M. Aurelio Bianchi-Giovini. Voici cette déclaration :

« Il tribunale criminale del distretto di Lugano, così richiesto, attesta per la pura verità a chiunque può appartenere, che certo Aurelio Bianchi-Giovini, lombardo, scrittore di giornali, avendo denunciato, sotto il 22 aprile 1837, il signor ingegnere Gaetano Bagutti di Borio, quale calunniatore per aver asserto su pubblico foglio che il querelante era una spia, un agente provocatore, ed anche ladro di cose di valore, fu costruito regolare processo, in seguito del quale l'avvocato fiscale, nel dibattimento avvenuto nel giorno 21 agosto del 1838, credette provato il delitto di furto dell'Aurelio Bianchi-Giovini, e quindi opinò per la condanna ai lavori forzati contro lo stesso.

« Intorno a questo fatto doveva essere pronunciata la sentenza, ma non fu profferita per la morte avvenuta poco dopo il dibattimento di un giudice componente il tribunale. La rinnovazione del dibattimento era quindi necessaria a senso della procedura per emanare un giudizio, ma essendo stato espulso

dal cantone il Bianchi-Giovini con decreto legislativo, il processo si trova ancora sospeso.

« Lugano, dal palazzo di giustizia, 10 gennaio 1849.

« Per il tribunale, il presidente LUCCHINI.
« SOLDATI, segretario. »

(Sensazione e rumori diversi.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non potrebbe rispondere a quest'interpellanza. Il Ministero non è informato che alcuno dei membri che furono eletti abbia subito alcuna condanna; quindi non sa nemmeno se la persona designata in quell'articolo sia quella che fu eletta a deputato; tanto meno poi può essere informato della verità di quanto si contiene in questo foglio.

GINET. Il fallait bien demander au Ministère si la personne accusée dans cet article était la même que celle qui siège à la Chambre comme député; car alors je l'engagerai à vouloir prendre des informations là-dessus, vu qu'un député ne pourrait siéger dans le Parlement sous le poids de si graves accusations, et qu'on l'obligerait tout au moins à faire déclarer devant les tribunaux son innocence. (Interruzioni, vivissimi rumori) Je ne sais pas d'ailleurs si l'accusation est fondée, quoique l'assertion du journal paraisse probable. (Tumulto e nuovi rumori)

Je prie le Ministère de prendre des informations là-dessus.

VALERIO L. Trovo molto strano (e nell'interesse della dignità della Camera credo dover alzare la mia voce) che un deputato, sull'asserzione di un foglio volante, senza prima verificare il fatto, venga a lanciare un'accusa di furto contro uno dei più onorandi nostri colleghi. (Scoppio di applausi dai banchi della Camera e dalle gallerie)

Prima di avanzare parola siffatta, primo dovere di onesto deputato non solo, ma di onest'uomo, è di verificare il fatto, anzi di riconoscere prima se in questo fatto siavi tale apparenza di verità, tale fondamento da renderlo, se non certo, almeno probabile. Ciò per onestà era a fare prima di portarlo alla tribuna nazionale, donde poi si spanda per le mille voci dei giornali in tutti i paesi. Credo pertanto di dover usare dello stesso mezzo, affinché la mia protesta, per mezzo degli stessi giornali, dica in tutti gli angoli del paese, e dichiarare che il signor Bianchi-Giovini è un uomo d'onore; e qui sostengo che, fintantochè nessuno abbia provato il contrario, tutto il paese debbe tenerlo per tale. (Applausi continuati)

GINET. Je n'ai jamais voulu accuser monsieur Bianchi-Giovini. (Rumori)

BARBIER. On n'est pas coupable pour être accusé.

Diverse voci. All'ordine! all'ordine! Signor presidente, chiami il signor Ginet all'ordine!

GINET. Je déclare que je ne le crois pas coupable et qu'il ne le sera pas.

BARBIER. Vous voulez faire peser sur lui une culpabilité qu'il n'a pas. (Tutto il centro e la sinistra rivolti verso il signor Ginet, lo chiamano all'ordine)

COSTA DI BEAUREGARD. Monsieur le président, maintenez la parole à monsieur Ginet.

Moltissime voci. Si passi all'ordine del giorno.

(L'ordine del giorno è approvato quasi all'unanimità.)

SEGUITO DELLE RELAZIONI SULLE ELEZIONI IRREGOLARI O CONTESTATE.

LANZA, relatore del VII ufficio. Nel collegio di Dogliani, dalla seconda votazione che ebbe luogo, risultò eletto l'avvocato Giovanni Chiarle. Giova qui osservare che il signor avvo-

cato Chiarle era, prima dell'elezione, segretario del comune di Dogliani. Dal verbale si venne a conoscere che egli diede la sua rinuncia a segretario, ma fu solamente notificata al collegio elettorale nella seconda votazione, cioè quella di confronto, nella quale convocazione prima di procedere alla votazione il signor vice-sindaco di quel comune presentò l'atto di rinuncia all'ufficio di quel collegio, asserendo che quell'atto di rinuncia era stato presentato dal signor avvocato Chiarle al Consiglio del comune di Dogliani, e che nello stesso giorno 21 venne anche accettata la rinuncia dal Consiglio. Questa dichiarazione venne letta ad alta voce dal presidente del Consiglio del collegio agli elettori presenti. L'ufficio prese ad esaminare se questa rinuncia venne data in tempo dal signor avvocato Chiarle per poterlo rendere eleggibile; per conseguenza si è considerato che, secondo lo spirito della legge comunale, da cui tuttora è retto quel Consiglio, la rinuncia del signor avvocato Chiarle a segretario di quel comune per essere stata accettata dal Consiglio doppio di quel comune non bastava, ma che faceva d'uopo anche dell'accettazione da parte dell'intendente della provincia; cosicchè questa rinuncia non sarebbe valida fintantochè l'intendente non l'avesse accettata. In secondo luogo, esaminando la questione giusta lo spirito della legge elettorale, parve al VII ufficio che, se non era noto agli elettori di quel collegio che il signor avvocato Chiarle avesse data la sua demissione quando procedettero alla prima votazione, quel voto doveva considerarsi come nullo, perchè l'avrebbero dato ad una persona che non aveva la qualità di eleggibile, ed essi non conoscevano che questa qualità l'avesse acquistata. L'influenza che poteva esercitare come segretario del comune sugli spiriti degli elettori, i quali non conoscevano questa rinuncia l'avrebbe potuto moralmente esercitare. Siccome poi la seconda votazione non è altro che una dipendenza della prima; siccome nella seconda votazione i voti dei singoli elettori sono vincolati a due soli candidati, ancorchè la maggioranza l'abbia avuta nella seconda votazione l'avvocato Chiarle, tuttavia l'ufficio ha deciso che non si possa considerare come valida questa nomina; e per conseguenza ve ne propone all'unanimità, per mezzo mio, l'annullazione.

PATERI. Credette l'ufficio che non sia valida l'elezione dell'avvocato Chiarle, avuto riguardo sia tanto alla lettera che allo spirito della legge.

A mio avviso non reggono le considerazioni dall'ufficio emesse.

Primieramente io credo che, se vogliamo por mente alla parola della legge, valida debba dirsi l'elezione di cui è caso. Prescrive la legge che siano esclusi dall'essere deputati gli impiegati dell'ordine amministrativo; ma colui che diede la sua rinuncia antecedentemente al dì dell'elezione, a questo giorno non era impiegato d'ordine amministrativo; dunque le parole della legge non ostano a che ei fosse eletto. Si disse dall'ufficio essere necessario, a che la rinuncia sia valida, essere, dico, necessario che sia stata dall'intendente accettata.

Mi sia in primo luogo lecito contraddire a questa asserzione. Comunque sia vero, di regola generale, che le deliberazioni comunali debbano, secondo l'antica legge, essere approvate dall'intendente, tuttavia mi si permetta di osservare che a termini dell'articolo 14 del regolamento 1775, legge da cui ancora eravamo retti prima delle recenti disposizioni sui comuni, non era necessaria l'approvazione dell'intendente, ove si trattasse di cose affatto aliene dagli economici interessi del pubblico. Ora la rinuncia di un segretario comunale, a mio avviso, è affatto aliena dall'economico interesse del pubblico, che se anche per un momento si ammettesse essere necessaria

l'approvazione dell'intendente, anche in questo caso io dico che una volta dall'intendente accordata l'approvazione, debbe questa retrotrarsi al giorno della fatta rinuncia; talchè da quel momento non si può più considerare qual fungente costesto ufficio di segretario comunale chi ha dato la sua rinuncia; da tal momento non è più impiegato, ed è in conseguenza eleggibile; tant'è che io credo non possa menomamente dubitarsi, che da quel giorno non goda egli più del suo stipendio, ed in conseguenza non osti più questa qualità alla sua elezione. Se non che si osserva dall'ufficio che non era ancora conosciuta la di lui rinuncia, ed in conseguenza non era per questo motivo il signor Chiarle eleggibile. Primieramente io rispondo che in un piccolo paese qual è Dogliani poteva essere la rinuncia conosciuta, comunque fosse solo fatta il giorno avanti. Ma sia pur così, non fosse conosciuta la rinuncia di cui è questione, la legge non richiede già che sia conosciuta la rinuncia, unicamente richiede che non sia impiegato colui che si elegge; non fosse quindi anche conosciuta cotesta rinuncia, pure tuttavia a termini della legge era il signor avvocato Chiarle eleggibile.

Ora vengo alla seconda ragione dall'ufficio addotta, onde dimostrare nulla l'elezione di cui si parla, dedotta dallo spirito della legge: si osservò dall'ufficio che colui il quale rinunciò ad un impiego, ove non sia ancora conosciuta la sua rinuncia, possa ancor esercitare un'influenza sugli elettori. Siami però lecito di rispondere in primo luogo che il fatto dimostrò non essersi esercitata influenza di sorta, avvegnachè il numero dei voti nel secondo giorno fu a un dipresso eguale a quello del primo, quando eziandio pari quasi era il numero degli elettori; secondariamente poi non credo la ragione per la quale dalla legge sono esclusi gl'impiegati sia questa, che cioè eglino possano esercitare un'influenza sugli elettori; avvegnachè, se ciò fosse, nulla osterebbe a che, a mo' d'esempio, un impiegato di Sardegna fosse eletto in un collegio di Torino, ove al certo non esercita veruna influenza. Altra è adunque la ragione la quale vuole che siano esclusi gl'impiegati, e questa ragione sta in ciò che puossi temere che non sia indipendente il loro voto, e che troppo ligi siano al potere esecutivo. Questa, a mio avviso, è la vera ragione della legge. O vogliasi adunque avere riguardo alle parole, o vogliasi badare alla ragione della legge, io conchiudo debba dirsi valida l'elezione dell'avvocato Chiarle, siccome in oggi fu già dichiarata valida l'elezione del notaio Scapini, il quale era stato eziandio segretario provvisorio sino al dì antecedente a quello della sua nomina.

LOSIO. Faccio osservare che la nomina del segretario di comunità va soggetta all'approvazione del Ministero; che andando soggetta a tale approvazione la nomina, va pur soggetta ad approvazione la demissione, e fintantochè il Ministero non avrà approvata la demissione del segretario comunale, resta desso sempre in funzione; giacchè, se non si richiedesse l'approvazione dell'autorità, ognuno vede quanti disordini ne potrebbero conseguire dall'immediata ed impreveduta cessazione d'ufficio d'un funzionario pubblico.

PATERI. È necessaria l'approvazione dell'intendente anzichè del Ministero per la nomina del segretario comunale, perchè cotesta approvazione è espressamente richiesta dal regolamento dianzi accennato, ma non avvi in esso articolo nulla che richieda l'approvazione dell'intendente per la rinuncia; dall'un caso all'altro non puossi quindi trarre argomento.

D'altronde, ove pur fosse necessaria quest'approvazione, ottenutala, dovrebbe, siccome già accennai, l'effetto della medesima retrotrarsi al giorno in cui la rinuncia fu fatta ed accettata dal Consiglio comunale.

LANZA. Io ho procurato di concretare le ragioni che indussero il VII ufficio a portare il giudizio che la Camera ha udito.

Non credo di dovere più oltre insistere per appoggiare queste conclusioni, perchè per sè le difficoltà non sono così complicate, che non bastino pochi argomenti per mettere la Camera in grado di dare il suo giudizio.

Ripeterò solamente che due sono i motivi che mossero l'ufficio a conchiudere per l'annullamento di questa nomina.

Il primo è quello della stretta legalità, perchè io credo che un impiegato finchè non rinunci l'impiego suo a mani di quell'autorità dalla quale lo ha ricevuto, si dee sempre considerare come impiegato. In secondo luogo, la legge avendo per oggetto d'impedire che quel dato impiegato eserciti un'influenza illegale sugli elettori, esso dee ritenersi per ineleggibile fintantochè non consti ad essi che sia in lui quella tale qualità cessata; finchè cioè la considerazione della medesima può avere esercitata qualche influenza sugli animi degli elettori.

Queste sono le ragioni che indussero l'ufficio a prendere tale conclusione. Del resto il giudizio anteriormente pronunciato dalla Camera intorno all'elezione dell'onorevole deputato Scapini, avendo potuto in parte influire sulle conclusioni prese dall'ufficio, io non credo di dover maggiormente insistere, epperò mi rimetto intieramente alla decisione della Camera.

(Le conclusioni dell'ufficio sono rigettate; è quindi approvata l'elezione.)

VALERIO G., *relatore del V ufficio*, propone alla Camera l'approvazione dell'elezione del cavaliere vice-ammiraglio Giorgio Mameli a deputato del collegio di Lanusei in Sardegna.

(La Camera approva.)

Le liste elettorali del II collegio di Cuglieri comprendono 229 elettori. Dal verbale non consta del numero degli elettori presenti nella riunione del 15 gennaio. Fatto l'ufficio provvisorio, l'ufficio definitivo e le due chiamate, si procedè alla votazione che diede il risultato seguente: capitano Francesco Guillot voti 48; cavaliere D. Luigi Passino di Bosa voti 25; un altro voto sopra un altro candidato. Il presidente proclama i due nomi che ebbero maggior quantità di voti e riconvoca il collegio pel giorno successivo, onde addivenire alla votazione di ballottaggio. Anche qui il verbale tace del numero degli elettori presenti; dopo le due chiamate, compiuta la votazione, si ha il seguente risultato dello squittinio:

Cavaliere D. Giuseppe Luigi Passino di Bosa voci 59;

Capitano Francesco Guillot voci 46;

Un voto fu dichiarato nullo.

Il verbale di questo collegio nota come, presentatosi al secondo appello il signor Antonio Francesco Sanna di Bosa per dare il suo voto, col certificato d'iscrizione del sindaco e del segretario, fu rimandato perchè il suo nome non si trovò inscritto nelle liste elettorali.

Lo stesso verbale dà atto di una protesta presentata all'ufficio e sottoscritta da dieci elettori, aggiungendo: *referirla per quei riguardi che saranno del caso*. Due altre proteste e una contropotesa sono unite alle carte consegnate al V ufficio.

Risulta dall'informazione dei fatti: che un elettore di Bosa fu mandato la sera del 15 per espresso a Bosa; che ivi con altri mise in tumulto la popolazione, facendo battere alle porte dai tamburini con folla di popolo per mandare gli elettori di Bosa in Cuglieri, facendo levare dal letto D. Effisio Urias, malato gravemente, e trascinando per forza il giudice di mandamento; che gli elettori venuti di Bosa si presentarono al collegio ar-

mati; che per questo a Cuglieri gli ufficiali della guardia nazionale fecero battere la generale e si raccolsero per mantenere l'ordine; che un Bosinco, il Sanna, si presentò per votare senza essere elettore.

Il circolo di Cuglieri presentò una protesta collettiva legalizzata per copia conforme dal presidente e dal segretario, nella quale narra gli stessi fatti, notando come autori di quei tumulti il notaio Antonio cavaliere Caboni col servo d'un Passino, cugino del candidato, che destato il tumulto fecero battere la generale, recandosi armati nelle case degli elettori, durante tutta la notte, e minacciandoli di morte se non partivano a votare per il Passino, con requisizione di tutti i cavalli per il trasporto e strappando il vicario dal confessionale. Atterriti da tali minacce tre elettori fecero scrivere il nome del Passino sulla loro scheda da un suo cugino in presenza degli elettori.

Un cavallerizzo mandato a Cuglieri diede l'avviso della prossima invasione, sicchè la guardia nazionale si mise sotto le armi e l'ordine fu fermamente mantenuto. Soggiunge questa protesta che l'ufficio impaurito distribuiva le schede senza farsi presentare i certificati, nè verificare le liste, che molti di questi certificati si furono fatti spedire dal sindaco nella notte tumultuosa del 15 al 16. Alla protesta è unita una nota di 21 testimonii da esaminarsi. In questa si leggono i nomi di tre sindaci, tre notai, di sacerdoti e di altre rispettabili persone.

D'altra parte 41 elettori, che non si professano per Bosinchi, ma appaiono tali al confronto delle liste elettorali e dal contesto della dichiarazione protestano che votarono liberamente, e che i moti di Bosa non tendevano che a determinare i restii a rispondere all'appello che loro veniva fatto di recarsi al capoluogo per intervenire alle elezioni.

Una nuova protesta fu consegnata ieri al V ufficio, in cui si confermano gli avvenimenti narrati nelle proteste antecedenti; anche questa espone una nota di testimonii da esaminarsi all'uopo.

L'ufficio, considerando la gravità dei fatti addotti e la necessità di provvedere a che vigili la giustizia severamente sulla libertà dei voti, vi propone unanimemente un'inchiesta.

(La Camera approva.)

COLLA, *relatore del VI ufficio*, propone alla Camera l'approvazione dell'elezione del professore Antioco Loru a deputato del collegio d'Oristano.

(La Camera approva.)

Quindi propone alla Camera l'approvazione del cappellano D. Molinari a deputato del collegio di Spigno.

MELLANA. Io mi oppongo all'approvazione del cappellano D. Molinari a deputato del collegio di Spigno, perchè ravviso andare annessa la cura d'anime all'impiego che esso cuopre. Benchè al presente non compia l'ufficio, ma potendo essere da un momento all'altro chiamato a prestare nelle ambulanze il pietoso ufficio di porgere i conforti della religione ai feriti, questo, a buon diritto, più che altri mai si deve considerare qual curatore d'anime; e perciò non può accettare il mandato di rappresentare il popolo nel Parlamento colui che si è obbligato a quel religioso ufficio e che nello stipendio riceve anche un anticipato compenso alla caritatevole opera che dovrà quando che sia prestare.

RAGGI. Il paragrafo 5° dell'art. 98 della legge elettorale dice essere inelleggibili a deputati gli ecclesiastici aventi cura d'anime; l'ufficio opinò non essere applicabile al cappellano militare di cui si tratta, poichè questa cura d'anime gli sia affidata per disposizione del Governo, non per disposizione canonica.

Pare a me che questo motivo non esclude quanto dispone la legge relativamente a coloro che sono applicati al servizio spirituale delle anime ed obbligati a domicilio stabile e costante. Le conclusioni dell'ufficio dipendono dall'aver egli considerato che il cappellano d'armata non dipende dall'autorità ecclesiastica, ma dall'autorità governativa; ma in questo caso io debbo aggiungere, a quanto osservava il preopinante, che il signor Molinari, benchè non abbia il grado effettivo di cappellano, è attualmente a disposizione del Governo, riceve uno stipendio fisso, ed entra in conseguenza nel novero degli impiegati dell'ordine amministrativo.

MONTI. Non posso accettare l'eccezione or ora enunciata dall'onorevole preopinante.

La cura d'anime essendo un attributo totalmente spirituale, non può dipendere che dall'autorità spirituale; non è pertanto il Governo che dà la cura d'anime, ma bensì l'autorità ecclesiastica per mezzo della canonica istituzione; ora il signor Molinari, non essendo canonicamente istituito cappellano, io credo che la sua qualità non contrasti menomamente a quanto prescrive la legge nel numero 5 dell'art. 98.

Nè anche l'eccezione avanzata dall'altro onorevole preopinante non regge, imperocchè il signor Molinari trovandosi soltanto a disposizione dell'intendenza generale di guerra, ma per determinato ufficio di servire agli ospedali, non può in nessun modo essere computato tra gl'impiegati amministrativi. L'ufficio cui è destinato il D. Molinari è tutto ecclesiastico, ma non tale che importi di sua natura cura d'anime; non tale che importi quella giurisdizione di cui parla l'articolo 98. Pertanto, a tenore di questi riflessi, io credo che il signor Molinari non abbia veruna qualità che possa rendere invalida l'elezione che venne fatta in suo capo.

Ora veniamo all'applicazione di questo principio. La legge dicendo: *tutti gli aventi cura d'anime*, ha voluto designare coloro che l'hanno in realtà, cioè che esercitano la giurisdizione *ex iure proprio*, cioè che hanno l'istituzione canonica.

Tutti coloro che non hanno l'istituzione canonica esercitano la cura d'anime a nome altrui e non hanno realmente cura d'anime. Applicando questo principio al caso concreto, io dico che il signor Molinari essendo cappellano non nominato dal vescovo, ma solamente dall'autorità civile, esercita bensì una giurisdizione, ha cura d'anime di fatto, ma non di diritto, non secondo l'espressione della legge, *ex iure proprio*; l'esercita a nome d'altri, ed è perciò fuor d'ogni dubbio eleggibile.

CAPELLINA. Io volevo osservare che non credo sia necessaria l'istituzione canonica per istituire la cura d'anime; infatti noi abbiamo veduto, quando si trattava dei consiglieri comunali, il caso del rabbino maggiore degli israeliti, il quale veniva escluso perchè fu considerato come avente cura d'anime. Nel caso però del signor Molinari bisognerebbe osservare quali siano i motivi della legge che costituiscono questa eccezione.

La legge ha esclusi dall'entrare nel Parlamento gli individui che hanno cura d'anime: 1° perchè essi non possono abbandonare il loro gregge; 2° perchè potrebbero influire sull'animo degli elettori. Ma questi due motivi non devono punto invalidare l'elezione del deputato Molinari, perchè, essendo egli soltanto cappellano in aspettativa, non abbandonerebbe il suo gregge, nè avrebbe potuto in modo alcuno influire per mezzo della sua carica su quelli che gli hanno dato il loro suffragio.

LONGONI. Per le ragioni fin qui esposte io farei osservare alla Camera che la carica del deputato in questione finora è onorifica. In quanto poi al dire che ci vuole la sanzione cano-

nica per avere il diritto della cura d'anime, farò notare che i cappellani non sono certamente nominati per diritto canonico alla cura d'anime del reggimento, mentre i cappellani delle fortezze non hanno soltanto cura delle anime dei militari delle fortezze, ma anche di tutte le altre persone che sono domiciliare in vicinanza delle medesime. Sarebbe dunque, a parer mio, piuttosto il caso di appurare se il cappellano Molinari sia rivestito di una carica onorifica ovvero effettiva.

MONTI. In prima risponderò all'onorevole signor preopinante il quale volle addurre l'esempio del rabbino il quale, seppure può dirsi che abbia cura d'anime, certamente non è ecclesiastico, e perciò non può in verun modo credersi contemplato nell'articolo, della cui applicazione ora noi ci occupiamo. Se poi per una certa similitudine si vuole paragonare il caso del signor rabbino con quello che ora trattiamo, io farò osservare alla Camera che il rabbino esercita il suo ministero anch'egli in forza di un mandato, non già accordatogli dal Governo, ma sibbene dal corpo od università dei giudei, ossia sinagoga. L'esempio pertanto del rabbino non vale, o se vale prova appunto quanto io sosteneva.

CHIÒ. Desidero sapere dal signor relatore se consti che il signor Molinari riceva stipendio dal Governo.

COLLA, relatore. Ho avuto una lettera dal Ministero della guerra, dalla quale effettivamente risulta che gode la paga ed i vantaggi assegnati dal regolamento ai cappellani dei reggimenti di fanteria.

Osserverò alla Camera che il motivo per cui l'ufficio opinò per l'eleggibilità sta appunto nella destinazione che fu data a questo cappellano.

CHIÒ. Se dunque riceve stipendio, lo riceverà a qualche titolo. Ora questo titolo non può essere che il servizio che presta all'esercito.

Ora ogni qual volta una moltitudine di uomini è affidata alla cura religiosa di un sacerdote, noi dobbiamo, senza perdersi in sottigliezze, considerare questo ministro come investito di una cura d'anime.

Per conseguenza io credo che la nomina del signor Molinari sia contraria allo spirito della legge.

PIAZZA. Come membro del VI ufficio mi trovo anche in grado di esporre le ragioni che hanno indotto ad approvare ad unanimità la nomina del sacerdote Molinari. Il relatore non si è fermato a considerare se i cappellani derivassero dall'autorità dell'ordine civile od ecclesiastico.

È già stabilita la massima che i cappellani dei reggimenti sono esclusi dall'eleggibilità a deputato.

Ma ha considerato l'ufficio che nel caso attuale non vi è che la conferma di nome; giacchè non è cappellano attivo ma....
(Interrotto da rumori)

MERLO. Mi pare che la questione che si è agitata sinora non sia ancora stata posta nei suoi veri e precisi termini, e che perciò la Camera non possa ancora con piena cognizione di causa risolverla.

Io ho domandata la parola per ricondurre la questione sul suo vero terreno.

La legge elettorale nega l'eleggibilità agli ecclesiastici aventi cura d'anime.

Prima di esprimere la mia opinione a questo riguardo, dirò che le funzioni ecclesiastiche si esercitano in due guise: dagli uni *iure proprio*, come dicono gli autori di diritto canonico, per propria giurisdizione, non a nome altrui ma a nome proprio, a nome personale; tali sono i parroci, tali sono alcuni altri che non giova di qui rammentare. Altri poi esercitano queste funzioni non in proprio nome ma in nome altrui, come

sarebbero i vice-curati e qualunque ecclesiastico che manchi di vera istituzione canonica.

Ciò premesso intorno al modo con cui si esercitano le funzioni ecclesiastiche, vediamo che cosa il legislatore abbia inteso di dire quando escluse dall'eleggibilità quelli che hanno cura d'anime. Esso certamente non ha voluto parlare che di quelli che l'hanno non semplicemente di fatto per delegazione altrui, ma bensì che l'hanno di diritto, *ex iure proprio*, e la esercitano in proprio nome.

Le osservazioni pertanto dell'onorevole Capellina non possono infirmare le ragioni da me portate, perchè se il rabbino ritiene cura d'anime, la ritiene in forza di un mandato ricevuto dalla sua sinagoga. Osserverò poi che non si può in cose di questa fatta argomentare per analogia, massime quando la legge vi ha provveduto apertamente.

Riguardo poi a quanto diceva l'onorevole deputato Longoni, osservo che è vero che i cappellani ricevono il loro mandato dal Governo e non dalla curia ecclesiastica; e questo basta per considerarli in un ordine in cui possono essere eleggibili; imperciocchè, se realmente questi cappellani fossero istituiti dalla curia ecclesiastica, allora essi avrebbero cura d'anime, e sarebbero di sua natura ineleggibili. E qui giova distinguere le due giurisdizioni: la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione delegata. L'articolo 98 nel 5° alinea parla degli ecclesiastici aventi per giurisdizione ordinaria cura d'anime; ma non parla per fermo degli ecclesiastici i quali hanno solamente la giurisdizione delegata, come sono i cappellani sia di reggimenti, sia di ospedali; i quali secondo i principii di diritto non hanno veramente la cura d'anime, e non hanno quella pienezza di giurisdizione di cui si tratta nell'articolo 98.

Dietro questa osservazione io credo che il signor D. Molinari sia veramente eleggibile; epperò appoggio le conclusioni del signor relatore per l'approvazione.

MELLANA. Il professore Merlo cercava nelle sottili distinzioni del diritto canonico le ragioni per cui il legislatore non dichiarava eleggibili gli aventi cura d'anime. Io invece credo che si sia alzato a più alte filosofiche considerazioni il patrio legislatore nel sancire quel principio. Esso non intese mai di fare un'odiosa esclusione dei benemeriti che prestano il sublime ufficio di cura d'anime ai fedeli, ma bensì volle con ciò dichiarare essere l'ufficio loro, per così dire, superiore alla stessa deputazione, e volle non potessero venire da quello allontanati neppure per rappresentare il popolo. Quindi a questo pio dovere, o sia l'ecclesiastico chiamato dal Governo, o da spontanea devozione, o da gerarchica ecclesiastica posizione, sta sempre la gran ragione del non potersi loro concedere l'eleggibilità a deputati, onde essi non vengano distolti dal sacro ministero. Applicando questi principii al caso concreto, io credo che un cappellano di ambulanze debba quasi superiormente ad altri reputarsi avere cura d'anime, inquantochè più dolorosa e vicina al fatale transito è la condizione dei fedeli alle sue cure sacerdotali affidate. Io quindi insisto perchè venga questa nomina dell'eletto del collegio di Spigno annullata.

MERLO. Il preopinante mi costringe a poche parole di replica per osservargli che lo spirito della legge mira all'esclusione degli ecclesiastici esercenti cura d'anime. La questione sta nel vedere se sotto questa generica designazione siasi voluti intendere tutti indistintamente coloro che hanno cura d'anime, o solo quelli che l'hanno *ex iure proprio*. E veramente io credo che di questi ultimi soli abbia inteso parlare il legislatore, perchè considerò che eglino non possono rinunciare al loro impiego ecclesiastico, abbandonare le anime affidate alla lor

cura, per venirsene a sedere in Parlamento; mentre invece coloro che hanno solo cura d'anime per delegazione altrui possono rinunciarvi quando che sia lo vogliano.

BIANCHERI. Io non posso dividere l'opinione del preopinante, che vorrebbe interpretare la legge, rimontando ad indagare il titolo in forza del quale l'ecclesiastico eserciti la cura d'anime.

A questo proposito mi pare che, secondo l'art. 98 poc'anzi esaminato, la Camera debba decidere che tutti gli ecclesiastici aventi cura d'anime, senza distinzione veruna tra il titolo proprio e il titolo delegato, debbano assolutamente escludersi dalla deputazione. Io ritengo che questa interpretazione è conforme non solo alla lettera, ma allo spirito della legge. È conforme alla lettera in quanto che la legge si esprime in questi precisi termini: *gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza*. Gli ecclesiastici che hanno cura d'anime, tanto se l'hanno per titolo proprio, come per titolo delegato, sono adunque nel caso di esclusione portato dalla legge.

Se si accettasse la distinzione proposta dall'onorevole preopinante tornerebbe inutile l'aggiunta che si fa in quest'articolo, cioè: *o giurisdizione con obbligo di residenza*, poichè è solo in forza del titolo dell'investitura canonica che l'ecclesiastico può esercitare una giurisdizione. La legge ha voluto contemplare piuttosto il fatto che il diritto, ha voluto escludere dalla deputazione tutti quegli ecclesiastici che di fatti esercitano cura d'anime. E perchè? Perchè la cura d'anime è riconosciuta incompatibile coll'adempimento dei doveri inerenti alla carica di deputato. È dunque contraria alla lettera ed allo spirito della legge la distinzione che si vorrebbe ora fare. In ordine poi alla nomina di cui si tratta, mi pare che non si possa assolutamente considerare per valida, non sussistendo nè questo, nè l'altro motivo che fu addotto dal preopinante, cioè che il candidato eletto a deputato non possa considerarsi come vero impiegato ecclesiastico, ossia avente cura d'anime, poichè trovasi tuttora alla disposizione del ministro, stantechè l'articolo 99 della legge elettorale assimila precisamente tutti gl'impiegati e funzionarii di qualunque siasi ordine che si trovano in aspettativa con quelli che si trovano in attività, cioè a dire quelli che hanno soltanto la speranza dell'impiego con quelli che l'hanno definitivamente.

Conseguentemente nemmeno sotto questo rapporto potrebbe dirsi che il D. Molinari, per trovarsi tuttora in aspettativa dell'impiego, non eserciti cura d'anime. Io pertanto voto contro le conclusioni dell'ufficio, opinando che l'elezione di cui si tratta debba considerarsi come nulla per essere fatta in capo d'una persona avente cura d'anime.

COLLA, relatore. L'ufficio, nel riconoscere eleggibile il sacerdote Molinari, non si appoggiò soltanto alla ragione ch'egli sia impiegato in aspettativa, ma bensì sul fatto che fra le attribuzioni particolari al D. Molinari non ve ne abbia alcuna che lo distolga dall'esercizio delle funzioni di deputato, in quanto che la sua nomina fu soltanto di essere a disposizione dell'azienda di guerra senza determinata destinazione, quale sarebbe quella di cappellano di un reggimento che ha appunto cura d'anime. Ora, non avendo carica effettiva, non avendo cura d'anime d'istituzione canonica, e non giurisdizione, epperò non essendo astretto a residenza, l'ufficio ha creduto che la qualità di cappellano a disposizione dell'azienda di guerra non possa essere di ostacolo all'elezione del D. Molinari a deputato.

CADORNA R. La legge elettorale dice in generale che qualunque ecclesiastico che abbia cura d'anime non è eleggibile, il regolamento militare conferisce ai cappellani real-

mente tutte le attribuzioni di cura d'anime, perciò io starei per l'annullazione di questa nomina.

MERLO. Se la Camera mi permettesse, ma ho già parlato due o tre volte.

Varie voci. Sì! sì! Parli!

MERLO. La questione è grave, e voglio ancora osservare alla Camera di ben ponderare che ammettendo questo precedente ne verrebbe che tutti gli ecclesiastici sono ineleggibili, e lo provo. (*Bisbiglio*)

Mi perdonino, e lo dimostro. Gli ecclesiastici tutti debbono esercitare le loro funzioni o *iure proprio* o per delegazione di chi lo ha; non c'è via di mezzo; dunque se chiunque esercita le sue funzioni spirituali per delegazione, come sono tutti i cappellani, ha cura d'anime, saranno ineleggibili tutti gli ecclesiastici, ed io non credo che la legge abbia inteso di andare tant'oltre da pronunciare un'ineleggibilità contro tutti indistintamente, ma solo volle che fossero ineleggibili coloro che hanno cura d'anime in forza di canonica istituzione.

Adunque io credo che il signor D. Molinari possa essere eleggibile.

MELLANA. Tutte le ragioni del professore Merlo, o, dirò meglio, le sue ingegnose considerazioni, cadono d'innanzi ad una facile interrogazione. Domando io al signor professore se non abbia posto mente che vi ha un contratto tra questo signor cappellano ed il Governo; un contratto per cui egli riceve uno stipendio onde rendere poi quei servizi a cui il Governo lo chiamerà. Quindi vede che non può questo cappellano paragonarsi a quei sacerdoti che gratuitamente prestano i loro pietosi uffici.

MERLO. Rispondo che il preopinante confonde due cose diverse: altro è se il D. Molinari potrà ottenere dal Governo di assentarsi dal suo ufficio per sedere nel Parlamento, altro è che sia ineleggibile.

MOLLARD. Je ne ferai qu'une simple observation. Je demanderai quelles sont les fonctions d'un prêtre qui est nommé aumônier.

Ses fonctions ne consistent qu'à donner les secours religieux aux personnes qui sont dans les ambulances; et dans ce cas, il est certain qu'il peut remplir toutes les fonctions que peuvent remplir tous les autres ecclésiastiques; mai pour tout ce qui exige une juridiction civile, tel que le mariage, le baptême, par exemple, il ne peut plus l'avoir dans ses attributions. Ce sont les curés des paroisses où se trouvent ces gens-

là qui ont la juridiction ordinaire. Par conséquent je crois que monsieur Molinari peut être élu député; parce que toutes les personnes auxquelles il doit conférer les secours religieux ne sont pas sous sa juridiction, mais bien sous celle de l'ordinaire de la paroisse dans laquelle elles se trouvent. Ce sont les ecclésiastiques de cette seule dernière catégorie qui ont vraiment charge d'âmes, et que le Statut a contemplés comme non éligibles.

PERNIGOTTI. Osserverò che un cappellano non può amministrare i sacramenti tutti che può il parroco, appunto perchè delegato, come osservava il signor Merlo.

LOSIO. Faccio osservare che non si può confondere un cappellano con un prete semplice.

La cura d'anime è accordata per mezzo di una provvisione speciale ai preti; ed ai cappellani è accordata per mezzo di un concordato che esiste tra il Governo e la Corte romana. Per conseguenza non si possono confondere le funzioni del cappellano di un reggimento con quelle di un semplice prete.

PERNIGOTTI. Qual differenza trova il preopinante fra un sacerdote che abbia la confessione d'una gran parte della diocesi, ed un cappellano che l'ha ristretta sopra i semplici militari?

Un tal sacerdote può assistere ai moribondi, può confessare; picciola è la differenza.....

LOSIO. Altro è il potere, altro è il dovere.

PERNIGOTTI. Ciò è vero.

Molte voci. La chiusura! Ai voti!

IL PRESIDENTE. La discussione è chiusa. Ora pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, il quale opina che si debba confermare l'elezione del cappellano Molinari a deputato del collegio di Spigno.

(Le conclusioni sono rigettate, e quindi l'elezione è annullata.)

Vi è ancora qualche relatore che abbia lavori in pronto?

Nessuno presentandosi, la seduta è levata alle 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della verifica dei poteri;

2° Costituzione dell'ufficio definitivo.

(Gazz. Piem.)